Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Liguria

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 aprile 1984.

Disciplina dello sbarco di autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatte affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera del commissario prefettizio del comune di Procida (Napoli) in data 25 gennaio 1984, n. 1;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 20 febbraio 1984, n. 013332;

Vista la delibera dell'azienda di cura soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli) in data 27 gennaio 1984, n. 1;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.
Divieto

Dal 1° giugno 1984 al 31 agosto 1984 è vietato l'afflusso sull'isola di Procida degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.
Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti urbani;

c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dello speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera;

f) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso verrà concesso dalla amministrazione comunale di volta in volta, secondo le necessità;

g) le autovetture trainanti roulottes possono sbarcare nell'isola ma dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto dal 1° giugno 1984 al 31 agosto 1984 nel punto in cui hanno parcheggiato le roulottes al momento dello sbarco;

h) per i mezzi pesanti divieto assoluto nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 agosto 1984 con eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e degli automezzi appartenenti ai residenti nell'isola di Procida.

Art. 3.
Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'articolo 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.
Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 19 aprile 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(2285)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Melidissa - Soc. coop. a r.l. », in Eraclea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata « Melidissa - Società cooperativa a r.l. », con sede in Eraclea (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata « Melidissa - Società cooperativa a r.l. », con sede in Eraclea (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Polizzi Antonino in data 26 gennaio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Davide Moisio, nato a Venezia l'8 dicembre 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2288)

DECRETO 19 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fra produttori agricoli di Campagnano di Roma » e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società « Cooperativa fra produttori agricoli di Campagnano di Roma », dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa fra produttori agricoli di Campagnano di Roma », costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 1° dicembre 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Raffaele Telese, nato a Roma il 29 novembre 1955 e residente in Roma, via Portuense, 165, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2287)

DECRETO 19 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Est Milano », in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia « Est Milano », con sede in Milano, in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Est Milano » a r.l., con sede in Milano, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio Livreri Nicolò di Milano in data 19 maggio 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sergio Vittani Carissimo, residente in via Moscova, 40, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2286)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 aprile 1984.

Integrazione del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, concernente l'iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese turistiche;

Considerato che il citato art. 5 integra la legge 11 giugno 1971, n. 426;

Considerato che l'art. 41 della citata legge 11 giugno 1971, n. 426, demanda il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle norme necessarie per applicare le disposizioni sulle procedure e sugli istituti da essa previsti;

Considerato che l'inizio della stagione turistica è ormai prossimo;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che istituisce la commissione d'esame per l'iscrizione alla sezione speciale;

Considerato che l'entrata in funzione della commissione d'esame deve avvenire il più rapidamente possibile, per consentire anche ai nuovi operatori di iniziare l'attività;

Considerato che nel periodo compreso fra la data d'entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217, e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 è stato autorizzato l'esercizio di attività ricettive, essendosi ritenuto il citato art. 5 non immediatamente applicabile;

Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Visto il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Nella fase di prima applicazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e fino a quando non sarà nominato l'esperto di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, la commissione d'esame prevista da tale decreto funziona validamente con la presenza dei soli membri indicati nel secondo comma del citato art. 3.

I soggetti che nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217, e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 sono divenuti proprietari o gestori di una azienda per l'esercizio dell'attività ricettiva, e chiedano l'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della predetta legge n. 217, sono per ciò stesso abilitati, agli effetti di tale articolo, ad esercitare l'attività provvisoriamente, fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 93, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(2221)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 febbraio 1984, n. **99**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Diakonia Ecclesiale », in Fabriano.

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Diakonia Ecclesiale », in Fabriano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 9

DECRETO 20 marzo 1984, n. **100**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Gerardo Maiella », in Roma.

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 20 aprile 1978, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni datate 10 giugno 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Gerardo Maiella », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 8

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1018/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1019/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, i prezzi applicabili nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1020/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento.

Regolamento (CEE) n. 1021/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, l'importo dell'aiuto per il frumento duro.

Regolamento (CEE) n. 1022/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, i prezzi applicabili nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1023/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio.

Regolamento (CEE) n. 1024/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 1025/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

Regolamento (CEE) n. 1026/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1028/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro.

Regolamento (CEE) n. 1029/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per il raccolto 1984, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento.

Regolamento (CEE) n. 1030/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1461/82 che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Regolamento (CEE) n. 1031/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1469/70 che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Regolamento (CEE) n. 1032/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 1033/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1984, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci.

Regolamento (CEE) n. 1034/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1984/1985.

Regolamento (CEE) n. 1034/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985.

Regolamento (CEE) n. 1036/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985.

Regolamento (CEE) n. 1037/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 1614/79 che prevede misure speciali per i semi di soia.

Pubblicati nel n. L 107 *del* 19 *aprile* 1984.

(99/C)

Regolamento (CEE) n. 1038/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 1039/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo 1° novembre 1983-31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 1040/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1508/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (1983/1984).

Regolamento (CEE) n. 1041/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1042/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1043/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1044/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica Centrafricana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1045/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1046/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero allo Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1047/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 532/75 relativo al recupero all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 1048/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiero-casearia 1984/1985.

Regolamento (CEE) n. 1049/84 della commissione, del 13 aprile 1984, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino per il 1984.

Regolamento (CEE) n. 1050/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare ad alcuni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1051/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Pubblicati nel n. L 102 *del* 14 *aprile* 1984.

(100/C)

Regolamento (CEE) n. 1052/84 della commissione, del 16 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1053/84 della commissione, del 16 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1054/84 della commissione, del 16 aprile 1984, che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1055/84 della commissione, del 16 aprile 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1256/83 e (CEE) n. 1257/83 che indicono varie gare per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1056/84 della commissione, del 16 aprile 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per la esportazione di 42.000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 1057/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1058/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 1059/84 della commissione, del 13 aprile 1984, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1060/84 della commissione, del 16 aprile 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 891/84 per quanto riguarda i valori franco frontiera all'importazione di taluni formaggi originari dell'Australia e della Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 1061/84 della commissione, del 16 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1062/84 del Consiglio, del 16 aprile 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3760/83, che stabilisce, per il 1984, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faerøer.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3158/83 della commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 309 del 10 novembre 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 757/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni modelli di bilance elettroniche originari del Giappone, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 80 del 24 marzo 1984.

Pubblicati nel n. L 104 *del* 17 *aprile* 1984.

(101/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 12 aprile 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Raico Marinov Nicolov, ambasciatore della Repubblica Popolare di Bulgaria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 12 aprile 1984, alle ore 11,15 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ilinome Tarua, ambasciatore di Papua Nuova Guinea il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2103)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche F.lli Daldi e Matteucci, in Porretta Terme (Bologna), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavimenti Giuffrè, in Termini Imerese (Palermo), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Audi Grivetta, in Corio Canavese (Torino), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli, in Narni Scalo (Terni), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano e C., in Salerno, è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie riunite di Cafasse, in Cafasse, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. prefabbricati, in Piaceza, unità di Piacenza e stabilimenti in Valmontana di Monticelli d'Ongina (Piacenza) e Occimiano (Alessandria), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Valdadige laterizi, in Belfiore (Verona), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n..675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pe.Fra di Sanfatucchio, in Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor, in Arco (Trento), stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landy Freres, in Rostignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato, Livorno e Pistoia, è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic di Teramo, è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sesso, con sede e stabilimento in Rende (Cosenza), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma, in Lanciano (Chieti), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Icet, in Torino, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec-Friuli, in Cormons (Gorizia), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Wessermann, in Pescara, è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Myriam e Avana di Salvatore Scala, in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ipi, con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivap di Bari, è prolungata al 13 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salmi - OMC, in Corio Canavese (Torino), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balmex, con sede e stabilimento in Rostignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia (Roma), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.A. - Società industriale macchine elettriche automatismi, in Casandrino (Napoli), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri, in Moeni (Trento), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pre-Casa, in Fiumicello (Udine), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere a lpagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omera, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimento in Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 6 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Carmignano, in Carmignano di Brenta (Padova), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Circuiti stampati Italia, in Venaria Reale (Torino), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini internationale, in Ferrandina (Matera), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove fonderie riunite, con sede e stabilimento in Limena (Padova), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori soci dipendenti da cooperative operanti nell'area dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli), impegnati nella manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte di Napoli «progetto itinerari turistici» e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto di «disinquinamento del Golfo di Napoli» in località Regi Lagni, resisi disponibili dal 5 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 marzo 1984, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchiorlatti e Figli, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli e Lamborghini, in Gubbio, è prolungata al 6 agosto 1983. Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marlane, in Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sesso, con sede e stabilimento in Rende (Cosenza), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivap, in Bari, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri, in Moena (Trento), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Circuiti stampati Italia, in Venaria Reale (Torino), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini internationale, in Ferrandina (Matera), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchiorlatti e Figli, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli e Lamborghini, in Gubbio, è prolungata al 6 novem-

bre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri, in Moena (Trento), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri, in Moena (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini, in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2161)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Ci.A.Pi.Esse - Cooperativa agricola produttori suini a r.l. », in Cologna Veneta e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984, ai sensi dell'art. 2543 codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Ci.A.Pi.Esse - Cooperativa agricola produttori suini a r.l. », in Cologna Veneta (Verona), costituita il 31 dicembre 1977 con atto a rogito del notaio Ettore De Marzio, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'avv. Salvatore Alesci.

(2199)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel SIMAC - Salone internazionale macchine per calzaturifici e concerie, macchine per la fabbricazione di accessori e prodotti sintetici, che avrà luogo a Milano dal 9 al 13 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Informatica e sanità - Convegno con mostra delle applicazioni dell'informatica alla pubblica amministrazione, che avrà luogo a Padova dal 5 al 7 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Fiera di Bologna - Campionaria internazionale, che avrà luogo a Bologna dal 9 al 24 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Energia '84 - Mostra convegno internazionale: energia solare e razionale uso dell'energia, che avrà luogo a Genova dal 13 al 17 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Tecno-AID - Mostra convegno su manufatti e sistemi per la protezione civile, gli interventi per calamità e lo sviluppo delle aree in via di sviluppo, che avrà luogo a Genova dal 13 al 17 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Riabitat - Mostra convegno sul recupero ristrutturazione e manutenzione nell'edilizia abitativa, che avrà luogo a Genova dal 13 al 17 giugno 1984.

(2307)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla fondazione « Collegio Pietro e Federico Petiva », in Biella, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1984, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 42, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « Collegio Pietro e Federico Petiva », in Biella, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto a proprio favore dalla sig.ra D'Ovidio Laura ved. Petiva, consistente in alcuni appezzamenti di terreno, siti in Biella, per un valore complessivo di L. 71.000.000.

(2289)

Autorizzazione all'Università di Cassino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Frosinone 11 giugno 1983, n. 3101/2°, l'Università degli studi di Cassino è stata autorizzata ad acquistare dalla immobiliare costruzioni « S. Mirella », per la somma di L. 3.787.000.000, due edifici ed area circostante, siti in Cassino, in piazza Restagno, via Vetiche.

(2310)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Melito Porto Salvo

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 2 marzo 1984, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 6000, sita nel comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), località Annà, riportata in catasto del comune omonimo al foglio di mappa n. 41, particella n. 18.

(2003)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per l'effetto combinato dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1048 del 13 aprile 1984 che aumenta l'aliquota del prelievo sul latte bovino espressa in ECU, e del regolamento (CEE) n. 855/84 del 31 marzo 1984 che modifica il tasso di cambio della lira da applicare nel settore agricolo, i livelli del prelievo da versare per il latte conferito posteriormente al 1° aprile 1984 sono i seguenti:

aliquota normale: L. 1.178,39/100 kg;

aliquota ridotta: L. 982,07/100 kg limitatamente ai primi 60.000 kg di latte conferito nel corso della campagna di commercializzazione 1984-85 per i produttori di latte delle zone svantaggiate, di cui all'art. 3, par. 4 e 5 della direttiva (CEE) n. 75/268.

(2330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 26 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1660 —	1660 —	1659,90	1660 —	—	1660 —	1660 —	1660 —	1660 —	1660 —
Marco germanico	618,700	618,700	618,18	618,700	—	618,67	618,650	618,700	618,700	618,70
Franco francese	201,490	201,490	201,50	201,490	—	201,48	201,480	201,490	201,490	201,48
Fiorino olandese	549,350	549,350	548,95	549,350	—	549,22	549,100	549,350	549,350	549,35
Franco belga	30,382	30,382	30,35	30,382	—	30,36	30,357	30,382	30,382	30,38
Lira sterlina	2345 —	2345 —	2344,50	2345 —	—	2345 —	2345 —	2345 —	2345 —	2345 —
Lira irlandese	1897 —	1897 —	1897 —	1897 —	—	1898,75	1899,500	1897 —	1897 —	—
Corona danese	168,480	168,480	168,25	168,480	—	168,48	168,480	168,480	168,480	168,48
E.C.U.	1384,600	1384,600	1383,50	1384,600	—	1384,80	1385 —	1384,600	1384,600	1384,60
Dollaro canadese	1299 —	1299 —	1297,50	1299 —	—	1298,75	1298,500	1299 —	1299 —	1299 —
Yen giapponese	7,376	7,376	7,38	7,376	—	7,37	7,379	7,376	7,376	7,38
Franco svizzero	749,820	749,820	749 —	749,820	—	749,93	750,050	749,820	749,820	749,82
Scellino austriaco	88,040	88,040	87,95	88,040	—	88,04	88,040	88,040	88,040	88,05
Corona norvegese	216,880	216,880	216,50	216,880	—	216,86	216,850	216,880	216,880	216,88
Corona svedese	209,770	209,770	209,40	209,770	—	209,76	209,750	209,770	209,770	209,77
FIM	291,600	291,600	291 —	291,600	—	291,50	291,400	291,600	291,600	—
Escudo portoghese	12,180	12,180	12,25	12,180	—	12,14	12,100	12,180	12,180	12,18
Peseta spagnola	10,990	10,990	10,99	10,990	—	10,98	10,972	10,990	10,990	10,99

Media dei titoli del 26 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,100
» 6 % » » 1971-86	90,750
» 6 % » » 1972-87	85,900
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	85,200
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,900
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100,075
» » » » 1- 9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,300
» » » » 1-11-1982/84	100,400
» » » » 1-12-1982/84	100,250
» » » » 1- 1-1983/85	100,100
» » » » 1- 2-1983/85	100,150
» » » » 1- 3-1983/85	100,175
» » » » 1- 4-1983/85	100,300
» » » » 1- 5-1983/85	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,300
» » » » 1- 1-1982/86	101,100
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,700
» » » » 1- 6-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1982/86	100,550
» » » » 1- 8-1982/86	100,700
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1982/86	100,625
» » » » 1-11-1982/86	100,425
» » » » 1-12-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	99,45
» » » » 1- 8-1983/86	99,750
» » » » 1- 1-1983/87	100,150
» » » » 1- 2-1983/87	100,125
» » » » 1- 3-1983/87	100,500
» » » » 1- 4-1983/87	100,400
» » » » 1- 5-1983/87	100,550
» » » » 1- 6-1983/87	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	100,200
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,700
» » » 18 % 1- 1-1985	101,750
» » » 17 % 1- 5-1985	101,500
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » » 17 % 1-10-1985	102,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,25
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1660 —
Marco germanico	618,675
Franco francese	201,485
Fiorino olandese	549,225
Franco belga	30,369
Lira sterlina	2345 —
Lira irlandese	1898,250
Corona danese	168,480
E.C.U.	1384,800
Dollaro canadese	1298,750
Yen giapponese	7,377
Franco svizzero	749,935
Scellino austriaco	88,040
Corona norvegese	216,865
Corona svedese	209,760
FIM	291,500
Escudo portoghese	12,140
Peseta spagnola	10,981

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

Con decreto ministeriale 10 aprile 1984 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

(2308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dell'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1984 è stata disposta la sospensione della elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per i giorni 20 e 21 maggio 1984.

(2306)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Incarico al capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate di provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 1/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984 con il quale è stato designato, per l'attuazione degli interventi di cui ai succitati articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'on. Giuseppe Zamberletti, Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Ritenuta l'opportunità di regolare le attività e le procedure necessarie all'attuazione degli interventi in parola in conformità alle ordinanze emesse dai Ministri precedentemente designati;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi, per l'attuazione degli interventi predetti, dell'operato di funzionario all'uopo incaricato cui demandare l'istruttoria dei provvedimenti da emanarsi dal Ministro designato, nonché la cura dei rapporti con le amministrazioni ed i privati interessati agli interventi stessi;

Considerata la necessità di garantire — in accordo alle istanze più volte manifestate dalle forze politiche, anche in seno al Parlamento — il massimo possibile coordinamento tra gli interventi di cui ai succitati articoli 21 e 32 e le ulteriori iniziative previste dalle leggi per la ricostruzione delle zone terremotate e, in particolare, con le iniziative di competenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 187;

Considerato che, a norma delle succitate disposizioni legislative, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha costituito apposito ufficio, chiamando alla direzione dello stesso un dirigente comandato dal Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che l'uniformità delle attività e delle procedure per l'attuazione dei diversi interventi per la ricostruzione delle zone terremotate e la miglior cooperazione tra i Ministri interessati agli interventi stessi possa essere assicurata avvalendosi per l'attuazione degli articoli 21 e 32, dell'attività del medesimo funzionario preposto al succitato ufficio speciale;

Ritenuto altresì dover provvedere a nuova designazione dei membri della commissione consultiva istituita con ordinanza 1° luglio 1982;

Considerato che con convenzioni stipulate tra il Ministro precedentemente designato ed il Consorzio Italtecna in data 24 giugno 1982, 17 giugno 1983 e 13 febbraio 1984, sono stati affidati al Consorzio predetto i servizi di assistenza al Ministro designato, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata dalle ordinanze emesse dai Ministri precedentemente designati di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza.

Art. 2.

L'istruttoria dei provvedimenti ministeriali e la cura dei rapporti intercorrenti con le amministrazioni ed i privati interessati agli interventi di cui all'art. 1 è demandata al dott. Filippo Prost, capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazione, in legge 29 aprile 1982, n. 187, che espleterà gli adempimenti istruttori e definirà la stesura dei provvedimenti di competenza del Ministro designato.

Per lo svolgimento dei compiti demandati con la presente ordinanza il dott. Filippo Prost si avvarrà dei servizi del Consorzio convenzionato Italtecna.

Art. 3.

Con separato provvedimento sarà istituita la commissione di cui all'ordinanza 1° luglio 1982.

E' abrogato l'art. 2 dell'ordinanza 1° luglio 1982 di cui all'allegato *A*, n. 2), della presente ordinanza.

Art. 4.

L'efficacia dell'ordinanza 20 settembre 1982, di cui all'allegato *A*, n. 3), alla presente ordinanza, è prorogata per l'intero periodo di attività della commissione di cui al precedente articolo; gli oneri relativi fanno carico dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984, al fondo per l'attuazione dell'art. 32 e in caso di maggiore periodo di attività ai due fondi a semestri alternati.

Art. 5.

La presente ordinanza è comunicata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'utilizzazione del funzionario preposto ai sensi del precedente art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

ART. 32, LEGGE N. 219/81

1) (26 maggio 1982). Modalità di conferimento del contributo ex art. 32, legge n. 219/81 per le industrie beneficiarie.

2) (1° luglio 1982). Costituzione commissione ex articoli 21-32, legge n. 219/81.

3) (20 settembre 1982). Fissazione compensi per i componenti della commissione interministeriale articoli 21 - 32.

4) (8 novembre 1982). Approvazione regionale progetti aree industriali.

5) (9 novembre 1982). Snellimento procedure espropriative ENEL.

6) (26 novembre 1982). Approvazione regionale progetti aree industriali - integrazione precedente ordinanza in data 8 novembre 1982.

7) (22 dicembre 1982). Estensione della validità delle domande di contributo.

8) (22 dicembre 1982). Acquisizione permessi ed autorizzazioni da parte di vari enti: procedura del « silenzio-assenso ».

9) (8 febbraio 1983). Assegnazione suolo alle aziende ubicate nel nucleo di Tito. Riserva di assunzione a favore del personale dell'ex Liquichimica Meridionale S.p.a.

10) (29 marzo 1983). Approvazione progetti esecutivi da parte del Ministro designato quale variante allo strumento urbanistico vigente.

11) (5 maggio 1983). Disciplinare incarico D.L., ingegnere capo e collaudatori.

12) (4 giugno 1983). Funzionamento delle commissioni di collaudo in c.o. per la realizzazione di stabilimenti industriali.

13) (6 giugno 1983). Collaudo statico.

14) (11 luglio 1983). Varianti in corso d'opera.

15) (18 luglio 1983). Assegnazione delle infrastrutture esterne.

16) (1° agosto 1983). Antimafia.

17) (24 ottobre 1983). Compensi per i componenti della commissione di cui all'ordinanza in data 1° luglio 1982.

18) (25 ottobre 1983). Antimafia.

19) (17 novembre 1983). Riduzione dei compensi notarili in caso di cessione volontaria del suolo.

20) (1° dicembre 1983). Prefissioni nuovi termini lavori, occupazioni d'urgenza ed espropri.

21) (14 dicembre 1983). Deroga alla normativa urbanistica comunale e regionale.

22) (6 febbraio 1984). Distribuzione fondi affluiti sulla contabilità speciale del Ministro.

23) (9 febbraio 1984). Autentica firma per quietanza acconto 80 % per indennità d'esproprio e occupazione.

24) (17 febbraio 1984). Indennità esproprio aree accedute e usucapite.

25) (20 febbraio 1984). Adempimenti beneficiari.

26) (21 marzo 1984). Abbreviazione termini procedure espropriative relative interventi ex art. 32, legge n. 219/81.

ART. 21.

1) (30 giugno 1982). Norme d'attuazione degli interventi di cui all'art. 21, legge n. 219/81.

2) (8 luglio 1983). Conferimento alla Guardia di finanza dei controlli in tema di contributi alle imprese industriali terremotate.

3) (20 febbraio 1984). Ulteriori norme di attuazione degli interventi di cui all'art. 21, legge n. 219/81.

(2246)

Istituzione del centro operativo in Pozzuoli (Ordinanza n. 182/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Rilevato il perdurare del dissesto determinatosi nella vita civile, economica e sociale delle aree colpite dal bradisismo di Pozzuoli;

Considerato che tale situazione accentua le esigenze di interventi amministrativi specie sotto l'aspetto dell'assistenza alla popolazione e della prontezza dell'informazione;

Ravvisata, in conseguenza, l'opportunità dell'istituzione in detta zona di un centro operativo di protezione civile ai fini di garantire la presenza costante a contatto con i problemi della papolazione di un organismo in grado di intervenire in tempo reale nei vari aspetti di pertinenza della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

E' istituito in Pozzuoli a cura del prefetto di Napoli un centro operativo di protezione civile per l'espletamento *in loco* dell'attività attinente ai compiti di questo ufficio.

In particolare detto centro:

segue ed evidenzia le necessità dei cittadini, delle componenti sociali e delle istituzioni locali colpite dal fenomeno bradisismico;

propone le soluzioni dei problemi emergenti dalla situazione calamitosa;

dispone le misure di pronto intervento nei casi di assoluta urgenza riferendone contestualmente allo scrivente ed al prefetto di Napoli;

espleta tutti gli adempimenti necessari per portare ad esecuzione le direttive e le disposizioni impartite dallo scrivente o dal prefetto di Napoli.

Organo attivo e di rappresentanza del centro operativo è il suo presidente.

Art. 2.

Il centro operativo di cui all'articolo precedente è composto come segue:

Presidente:

dirigente della prefettura di Napoli.

Componenti:

rappresentante del sindaco di Pozzuoli;

funzionario del genio civile;

rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

funzionario dell'U.T.E.;

rappresentante dell'U.S.L. 22;

rappresentante sindacale;

rappresentante di movimenti rappresentativi di gruppi di base;

rappresentante delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Art. 3.

Il centro operativo può avvalersi, ove ritenuto necessario, della collaborazione di rappresentanti di altre amministrazioni ed enti.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo della protezione civile, di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, e successive integrazioni, posto a disposizione del prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2247)

Istituzione del dipartimento delle opere pubbliche di emergenza. (Ordinanza n. 184/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1933, n. 748;

Considerato che le predette disposizioni attribuiscono, tra l'altro, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, compiti in materia di opere pubbliche ed in particolare di realizzazione di programmi costruttivi;

Tenuto conto che in applicazione del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, furono costituiti dal commissario per le zone terremotate, appositi uffici speciali con compiti attivi e di alta vigilanza sull'esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale previsto dalla citata norma e di altre opere pubbliche;

Considerato che in conseguenza della cennata complessa normativa ed in base alla constatata esperienza amministrativa, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è chiamato ad assumere, sia pure per eventi straordinari che però si reiterano e si protraggono nel tempo, complesse funzioni attive e di vigilanza in materia di realizzazione di opere pubbliche;

Ravvisata l'assoluta necessità di organizzare nel proprio ambito un'adeguata struttura tecnica per far fronte in modo più continuo ed organico alle suddette esigenze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento della protezione civile è istituito il dipartimento delle opere pubbliche di emergenza col compito di provvedere all'alta vigilanza sulla realizza-

zione delle opere pubbliche affidate ad altre amministrazioni, ma la cui spesa è a carico del fondo per la protezione civile nonché all'esecuzione diretta di provvedimenti concernenti opere pubbliche di emergenza.

Con successivo ordine di servizio verranno determinate, in dettaglio, le incombenze del dipartimento stesso.

A dirigere il dipartimento è designato l'ing. Giuseppe D'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2248)

Affidamento all'ufficio speciale per l'edilizia residenziale degli interventi aggiuntivi di cui all'ordinanza n. 15/83 del 14 luglio 1983. (Ordinanza n. 16/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la propria ordinanza n. 25 del 18 novembre 1983 con la quale è stato disciplinato l'intervento aggiuntivo di edilizia residenziale;

Considerato che l'avv. Capece Minutolo ha avviato le procedure per la realizzazione del cennato intervento;

Considerata in conseguenza la necessità di affidare ad una struttura operativa il compito di proseguire l'attività avviata dall'avv. Capece Minutolo;

Considerato che la cennata ordinanza n. 25 del 18 novembre 1983 indica nell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale la struttura idonea all'assunzione di tali compiti;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Tutti gli incombenti relativi all'attuazione dell'ordinanza n. 25 del 18 novembre 1983 sono rimessi alla competenza dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2249)

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare « Don Bosco », in S. Cataldo, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 17 aprile 1984 i signori avv. Giorgio Marcatajo, nato a Cefalù (Palermo) il 17 aprile 1940, prof. Giuseppe Provenzano, nato a Palermo il 16 dicembre 1946, sono stati nominati commissari straordinari ed i signori dott. Carmelo Di Natale, nato a Gela (Caltanissetta) il 18 giugno 1912, prof. Carlo Dominici, nato a Palermo il 14 settembre 1940, avv. Ferdinando Mirabella, nato a Palermo il 10 ottobre 1943, sono stati nominati componenti del comitato di sorveglianza della Banca popolare « Don Bosco », società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Cataldo (Caltanissetta), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2311)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 maggio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 19 maggio 1984, ore 9.

(2312)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 maggio 1984, ore 8,30;
seconda prova: 30 maggio 1984, ore 8,30.

(2274)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore professionale dirigente - area infermieristica;

un posto di operatore tecnico coordinatore - settore di attività servizio telefonico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale di Aosta.

(2277)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di operaio tecnico conduttore di caldaia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operaio tecnico conduttore di caldaia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(2278)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **82**.

Contributo per le spese di funzionamento delle associazioni intercomunali per l'anno 1983. Modificazione della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 76, è ridotto a L. 90.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di cui alla presente legge, valutata per il corrente esercizio in L. 300.000.000 viene fatto fronte con la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analoghi importi agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa: (*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 29 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 novembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1983.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **83**.

Contributo finanziario della regione Toscana a favore del comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento delle opere e delle iniziative di cui alla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 9, la Regione concede al comune di Stazzema un ulteriore contributo di L. 60.000.000 (sessantamilioni).

Per la erogazione e la utilizzazione del predetto contributo si applicano le norme di cui alla succitata legge regionale.

Art. 2.

Il contributo di L. 5.000.000 accordato annualmente dalla Regione al comune di Stazzema dall'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 16, quale concorso nelle spese di rappresentanza del comune stesso nelle cerimonie celebrative della « Resistenza », è elevato a L. 10.000.000 a decorrere dall'anno 1984.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti stabiliti dalle leggi di bilancio per l'anno 1984 e successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 novembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1983.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **84**.

Incentivi alla promozione di aree attrezzate per la localizzazione di attività produttive artigianali e industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, fino all'attuazione della legislazione regionale relativa alla disciplina delle agevolazioni finanziarie a sostegno delle attività produttive non agricole, nell'ambito delle proprie competenze, concede contributi in conto capitale ai comuni indicati al successivo art. 3 per le iniziative destinate a:

ricomposizione di aree produttive esistenti;
espansione contigua di aree esistenti;
realizzazione di nuove aree.

Art. 2.

I contributi in conto capitale di cui all'art. 1 della presente legge sono diretti a finanziare le opere di urbanizzazione relative alla realizzazione della viabilità di raccordo alla rete viaria principale dei raccordi ferroviari, della viabilità interna, dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento idrico ed energetico e della rete fognante.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 vengono assegnati ai sottoelencati comuni in cui insistono aree già individuate nei P.I.P. approvati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/71, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

comune di Arezzo - Area Loc. Tramarino	L. 140.000.000
comune di Camporgiano - Area Loc. Poggio di Garfagnana	L. 140.000.000
comune di Livorno - Area Loc. Picchianti	L. 140.000.000
comune di Sesto F.no - Area Loc. Querciola e Volpaia	L. 140.000.000
comune di Siena - Area Loc. Cerchiaia . .	L. 140.000.000

Art. 4.

La giunta regionale eroga ai comuni indicati nel precedente art. 3 i contributi a ciascuno assegnati con le seguenti modalità:

70% all'atto della presentazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione;

30% all'atto della presentazione dei verbali di collaudo delle opere.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto all'apposito capitolo istituito nel bilancio del corrente esercizio con le variazioni seguenti apportate per analoghi importi negli stati di previsione della competenza e della cassa della parte « Spesa »:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 novembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1983.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **85**.

Contributo ordinario annuale alle istituzioni culturali costituite per iniziativa della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per concorrere al funzionamento delle istituzioni culturali costituite per iniziativa della Regione, alle quali essa partecipa con prevalente responsabilità e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali, la Regione eroga un contributo ordinario annuale, comprensivo della quota associativa, a favore dell'associazione Teatro regionale toscano, della fondazione Orchestra regionale toscana e della fondazione Mediateca regionale toscana, ferma restando la applicabilità della legge regionale n. 11/80 per il finanziamento dei programmi di attività delle istituzioni medesime.

Art. 2.

Procedure di spesa

Le istituzioni di cui all'art. 1 presentano alla giunta regionale entro il termine stabilito annualmente, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire con l'attività, dal programma delle attività anche sotto il profilo culturale e artistico, dal piano tecnico finanziario, che determina le quote annuali dei contributi degli enti che partecipano alla istituzione correlandolo al programma dell'attività svolta nelle singole sedi.

Le istituzioni presentano altresì alla giunta regionale, entro il termine da essa stabilito annualmente, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti.

La giunta regionale esaminati i documenti di cui ai comma precedenti e valutata la loro conformità agli atti della programmazione regionale definisce l'entità del contributo da assegnarsi alle singole istituzioni e trasmette la proposta di deliberazione al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 3.

Obblighi dei rappresentanti della Regione

I rappresentanti della Regione nominati negli organi delle istituzioni di cui all'art. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, sono tenuti a presentare in tempo utile alla giunta regionale la proposta del bilancio annuale corredato di tutti gli elementi informativi che consentano di valutare oggettivamente il rispetto delle finalità dell'istituzione secondo criteri di buona amministrazione nonché la conformità dei programmi della istituzione con gli obiettivi indicati negli atti di programmazione della Regione.

Art. 4.

Norme finanziarie

Per il 1983 i contributi regionali alle istituzioni di cui all'art. 1 sono determinati nella seguente misura:

a) all'associazione Teatro regionale toscano . . . L. 150.000.000

b) alla fondazione Orchestra regionale toscana . . . L. 300.000.000

c) alla fondazione Mediateca regionale toscana . . . —

La spesa complessiva di L. 450.000.000 derivante dalla presente legge farà carico all'apposito capitolo del bilancio di previsione 1983 istituito con la seguente variazione del bilancio, competenza e cassa, per analogo importo:

(*Omissis*).

Art. 5.

Norma finale

Sono soppressi:

a) l'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 7 maggio 1980, n. 44, « Partecipazione della regione Toscana alla costituzione della fondazione Orchestra regionale toscana »;

b) l'art. 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20, « Costituzione della fondazione Mediateca regionale toscana ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 novembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1983.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1983, n. **86**.

Contributo alla Internazionale marmi e macchine S.p.a. nelle spese della fiera internazionale marmi e macchine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1983 la regione Toscana eroga alla « Internazionale marmi e macchine S.p.a. » un contributo straordinario di lire 500.000.000 a titolo di concorso regionale nelle spese della società per la realizzazione del complesso adibito a sede della « Fiera internazionale del marmo e delle macchine ».

Art. 2.

L'onere di spesa di cui alla presente legge fa carico all'apposito capitolo istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione seguente apportata, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte « Spesa »:

(*Omissis*).

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 31 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 novembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 dicembre 1983.

(1245)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 4.

Norme di integrazione della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, concernente la delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

La comunità montane e i consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura che non abbiano ancora impegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, fondi ripartiti dalla Regione fra gli enti stessi sino alla data del 31 dicembre 1981 per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura e foreste, sono tenuti a disporne un diverso impiego con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Tale impiego deve avvenire nell'ambito dello stesso settore di intervento fra quelli previsti dal piano agricolo nazionale di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché nel rispetto delle previsioni del piano di sviluppo agricolo e dei vincoli di destinazione risultanti dalle leggi statali di finanziamento.

Resta comunque esclusa la possibilità di utilizzare per il finanziamento di interventi in conto interesse fondi destinati a contributi in conto capitale, nonché di utilizzare per spese correnti fondi destinati ad investimenti.

Ai fini di cui al primo comma gli enti delegati inoltrano alla giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una relazione sugli interventi già effettuati e su quelli da effettuare, motivando le diverse utilizzazioni.

La giunta regionale autorizza il diverso impiego sentita la commissione consiliare competente.

Qualora gli enti delegati non provvedano ai sensi del quarto comma e nel termine ivi previsto, la giunta regionale dispone la revoca dell'assegnazione dei fondi non impegnati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 gennaio 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 5.

Procedure unificate da parte delle unità sanitarie locali per l'acquisto di beni, attrezzature, materiale di generale consumo e per la fornitura di servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

La presente legge, tenuto conto dei principi indicati all'articolo 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sulla base dell'art. 72 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7, disciplina le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, a fini di razionalizzazione e di contenimento della spesa, provvedono a forme unificate per l'acquisto di determinati beni, attrezzature, materiale di generale consumo e per la fornitura di servizi.

Art. 2.

Individuazione dell'unità sanitaria locale competente

Per i fini indicati all'art. 1 le unità sanitarie locali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, individuano, d'intesa, l'unità sanitaria locale che dovrà provvedere alle procedure per gli acquisti e per le forniture.

In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'individuazione di cui al comma precedente provvede la giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

Art. 3.

Adempimenti relativi alla unificazione delle procedure

L'unità sanitaria locale individuata ai sensi dell'art. 2 provvede annualmente all'espletamento delle procedure per gli acquisti e per le forniture.

Per i fini di cui al comma precedente la giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 4, predispone l'elenco dei beni, delle attrezzature, del materiale di generale consumo e delle forniture di servizi che nel corso dell'esercizio successivo dovranno essere acquistati o forniti alle unità sanitarie locali secondo procedure unificate.

Tale elenco è trasmesso a tutte le unità sanitarie locali della Regione che, nei sessanta giorni successivi, presentano all'unità sanitaria locale individuata ai sensi dell'art. 2 la richiesta di acquisto o di fornitura relativa al fabbisogno annuale dei beni, delle attrezzature, del materiale di generale consumo e delle forniture di servizi compresi nell'elenco stesso.

La richiesta di cui al precedente comma deve risultare da apposita deliberazione del comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale contenente l'indicazione della spesa presunta e delle relative modalità di copertura.

L'unità sanitaria locale individuata ai sensi dell'art. 2 provvede alle procedure per gli acquisti e per le forniture sulla base delle proposte formulate a norma dell'art. 5, primo comma, lettera *a*) dalla commissione tecnica di cui all'art. 4. Qualora il comitato di gestione non intenda conformarsi alle predette proposte, provvede con deliberazione motivata da trasmettere, nei cinque giorni successivi all'intervenuta esecutività, alla giunta regionale che, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, può definitivamente annullarla o riformarla.

Espletata la procedura unificata d'acquisto o di fornitura, ciascuna unità sanitaria locale interessata ne recepisce gli effetti e provvede alle conseguenti imputazioni di bilancio della spesa effettiva nonché alla sua esecuzione direttamente nei confronti del contraente.

Le procedure iniziate dall'unità sanitaria locale individuata ai sensi dell'art. 2 sono comunque portate a compimento della medesima.

Art. 4.

Commissione tecnica per gli acquisti e per le forniture unificate. Nomina, composizione e prima seduta

Per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente legge è istituita una commissione tecnica.

La commissione è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della giunta regionale contenente altresì il luogo e la data della seduta di insediamento ed è composta da:

a) il provvedimento di ciascuna unità sanitaria locale designato dal comitato di gestione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per i casi di assenza o impedimento ciascun comitato di gestione designa altresì un sostituto esperto nel settore degli approvvigionamenti;

b) due funzionari regionali in servizio rispettivamente presso il settore medicina di base sul territorio ed il settore affari generali.

La commissione, in relazione allo svolgimento dei propri compiti, può articolarsi in gruppi di lavoro.

Le funzioni di presidente sono esercitate dal componente della commissione designato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale individuata ai sensi dell'art. 2.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Per la validità delle votazioni è necessaria la maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento la commissione predispone uno schema di regolamento che il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro i successivi sessanta giorni. Tale regolamento deve in particolare contenere:

a) attribuzioni e compiti del presidente e del segretario;

b) modalità di convocazione della commissione;

c) modalità relative all'articolazione della commissione in gruppi di lavoro;

d) modalità di iscrizione e tenuta dell'albo dei fornitori di cui al successivo art. 5, lettera *c*).

Qualora la commissione non predisponga lo schema di regolamento nel termine indicato al comma precedente, la giunta regionale provvede in sostituzione.

Art. 5.

Compiti della commissione tecnica

La commissione tecnica, in relazione all'oggetto della presente legge, svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte, per i fini di cui all'art. 3, quinto comma, all'unità sanitaria locale individuata ai sensi dell'art. 2, circa la procedura d'acquisto di beni o fornitura di servizi ritenuta più idonea e predispone, in relazione alla stessa, il capitolato speciale e gli atti necessari alla scelta del contraente. In particolare, per l'acquisto di attrezzature o apparecchiature che richiedono successivi oneri di installazione, gestione e manutenzione la commissione tecnica dovrà preventivamente accertarne l'entità ai fini della predisposizione del capitolato speciale.

Sempre agli stessi fini di cui all'art. 3, quinto comma, propone per i casi di appalto concorso, i nominativi dei componenti la commissione tecnica prevista dall'art. 67, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7;

b) propone entro il 30 aprile di ogni anno alla giunta regionale l'elenco dei beni, delle attrezzature, del materiale di generale consumo e delle forniture di servizi di cui al secondo comma dell'art. 3;

c) predispone un albo dei fornitori a livello regionale, suddiviso per categorie merceologiche, desunto anche dagli albi dei fornitori in atto presso le singole unità sanitarie locali della Liguria;

d) esegue, relativamente agli acquisti dei beni, delle attrezzature, dei materiali di generale consumo e delle forniture di servizi per i quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge, indagini di mercato annuali con rilevazione dei prezzi minimi e massimi;

e) esegue, su richiesta della giunta regionale, specifiche ricerche di mercato sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, attrezzature e servizi al fine di una efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico e di una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria.

I risultati delle indagini di cui alla lettera *d*) del comma precedente sono trasmessi dalla giunta regionale alle singole unità sanitarie locali che provvedono all'acquisto dei beni oggetto delle indagini stesse entro i limiti di prezzo rilevati.

La commissione ha sede presso l'unità sanitaria locale individuata ai sensi dell'art. 2 e, per l'espletamento delle proprie attività nonchè per i compiti di segretariato, utilizza strutture e personale di tale unità sanitaria locale.

La commissione, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere al comitato di gestione della unità sanitaria locale individuata ai sensi dell'art. 2 la collaborazione di tecnici esperti. Il comitato di gestione provvede d'intesa con le altre unità sanitarie locali.

Art. 6.

Istituzioni sanitarie ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Le istituzioni sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono partecipare alle procedure unificate di acquisto e di forniture di cui alla presente legge. Allo scopo presentano alla giunta regionale apposita richiesta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ovvero entro il mese di febbraio di ogni anno.

La richiesta di cui al comma precedente si intende tacitamente rinnovata ove non espressamente revocata entro il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso indicato al primo comma, la commissione tecnica di cui all'art. 4 è integrata con un funzionario di ciascuna delle istituzioni sanitarie e degli istituti scientifici di ricovero e cura designato dai competenti organi di amministrazione.

Art. 7.

Norma transitoria

In fase di prima applicazione le unità sanitarie locali provvedono alla individuazione prevista dall'art. 2, primo comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma finale

Alle procedure unificate d'acquisto e di forniture si applicano le norme di cui al titolo VI della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 marzo 1981, n. 113.

Art. 9.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 gennaio 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 6.
Norme in materia di bonifica integrale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

La presente legge nell'ambito delle finalità di cui all'art. 857 del codice civile ed all'art. 1, secondo comma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, disciplina gli interventi in materia di bonifica integrale finalizzati al miglioramento del reddito dell'agricoltura, allo sviluppo della produzione agricola, all'irrigazione, all'assetto del territorio, alla difesa e conservazione del suolo e dell'ambiente.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane, dei piani di sviluppo agricolo delle comunità montane e dei consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, dei piani di sistemazione di bacino idrografico o di altra unità idrografica definita, dei piani territoriali di coordinamento concernenti l'assetto idrogeologico del territorio e la tutela del patrimonio ambientale.

Art. 2.

Classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale

Alla classificazione, declassificazione ed alla delimitazione dei comprensori di bonifica integrale nonché alle successive modificazioni provvede il consiglio regionale su proposta della giunta, sentito il parere delle comunità montane, dei consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, delle associazioni sindacali e professionali di categoria e dei consorzi di bonifica interessati.

Tali pareri devono essere comunicati entro sessanta giorni dalla richiesta della giunta regionale, trascorsi inutilmente i quali si intendono espressi.

Nella delimitazione dei comprensori si tiene conto in particolare della necessità di attuare interventi coordinati e funzionali nell'ambito di unità idrografiche definite.

Art. 3.
Consorzi di bonifica integrale. Composizione e compiti

I proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica, ricadenti nei singoli comprensori di bonifica integrale classificati a norma dell'art. 2 della presente legge, fanno parte dei relativi consorzi.

Ai consorzi di bonifica integrale compete la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Art. 4.
Costituzione dei consorzi di bonifica integrale

Alla costituzione dei consorzi di bonifica integrale provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta, cui abbia rivolto istanza almeno il dieci per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il dieci per cento della superficie del territorio classificato.

In assenza di iniziative degli interessati il consiglio regionale, su proposta della giunta, può procedere alla costituzione d'ufficio dei consorzi qualora riconosca la necessità e l'urgenza di provvedere.

L'amministrazione dei consorzi è affidata inizialmente ad un commissario nominato dalla giunta regionale assistito dalla consulta prevista dall'art. 11 della legge regionale 20 novembre 1979, n. 41, con il compito di provvedere, nel termine fissato nell'atto di nomina alla predisposizione dello statuto consortile e alla convocazione dell'assemblea degli aventi diritto per l'elezione del consiglio dei delegati.

Le spese di costituzione dei consorzi sono a carico della Regione.

I provvedimenti di costituzione dei consorzi di bonifica integrale sono assunti previo parere dei soggetti e degli organismi indicati al primo comma dell'art. 2 della presente legge, i quali vi provvedono nei termini e nei modi indicati al secondo comma dello stesso art. 2.

Art. 5.
Consorzi di bonifica integrale di secondo grado

In un medesimo comprensorio di bonifica possono costituirsi più consorzi quando occorra formare distinti nuclei di interessi omogenei.

In tal caso il consiglio regionale, su proposta della giunta, costituisce un consorzio di secondo grado il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito fra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e consorzi o altre persone interessate.

Ai consorzi di bonifica integrale di secondo grado si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4. Per la compilazione dello statuto il commissario nominato dalla giunta regionale osserva, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 10 della legge regionale 20 novembre 1979, n. 41.

Per quanto attiene ai controlli, alla vigilanza, all'amministrazione commissariale ed alla proroga delle cariche consorziali dei consorzi di secondo grado trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 10, 10-*bis*, 11 e 12 della legge regionale n. 41/1979 citata.

Art. 6.
Natura dei consorzi di bonifica integrale. Loro potere impositivo

Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

I consorzi di bonifica integrale, sia di primo, sia di secondo grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dai rispettivi statuti.

L'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Art. 7.
Fusione, scissione, soppressione e modifiche territoriali dei consorzi di bonifica integrale

Il consiglio regionale su proposta della giunta provvede al raggruppamento di uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei consorzi di bonifica integrale ed alla modificazione dei loro confini territoriali, previo parere dei soggetti e degli organismi indicati al primo comma dell'art. 2 della presente legge, i quali vi provvedono nei modi e nei termini indicati al secondo comma dello stesso art. 2.

Con i provvedimenti di cui al comma precedente vengono regolati i rapporti amministrativi e patrimoniali fra i consorzi interessati, il trasferimento e la collocazione del relativo personale.

Art. 8.
Amministrazione dei consorzi

L'amministrazione, il controllo e la vigilanza dei consorzi di bonifica integrale sono disciplinati dalla legge regionale 20 novembre 1979, n. 41, come modificata dalla presente legge.

Art. 9.
Piano generale di bonifica

I consorzi di bonifica integrale provvedono alla redazione del piano generale di bonifica e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione regionale, con i piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane, con i piani di sviluppo agricolo delle comunità montane e dei consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, con i piani di sistemazione di bacino idrografico o di altra unità idrografica definita, con i piani territoriali di coordinamento concernenti l'assetto idrogeologico del territorio e la tutela del patrimonio ambientale e con gli strumenti urbanistici.

Il piano generale di bonifica, avuto riguardo alla situazione agricola ed idrografica del comprensorio nonché alle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati:

a) dispone la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive;

b) individua le opere pubbliche di bonifica e altre opere necessarie per la tutela e lo sviluppo delle proprietà agricole stabilendo le priorità di esecuzione.

Il progetto del piano generale di bonifica, adottato dal competente organo del consorzio, è depositato presso la sede del consorzio e presso ogni comune interessato per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Dell'avvenuto deposito viene data notizia a cura del consorzio, mediante avviso affisso all'albo pretorio dei comuni interessati territorialmente e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Entro trenta giorni dal termine di deposito di cui al terzo comma gli interessati possono presentare osservazioni al consorzio il quale entro i successivi sessanta giorni provvede all'esame delle osservazioni ed alle eventuali modificazioni al piano.

Alla scadenza del suddetto termine, il consorzio trasmette il piano alla Regione, corredandolo delle osservazioni e delle proprie controdeduzioni.

Il consiglio regionale su proposta della giunta, verificata la conformità agli strumenti citati al primo comma del presente articolo, approva il piano decidendo sulle eventuali osservazioni.

Il provvedimento di approvazione del piano generale di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere individuate e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

In caso di inerzia del consorzio nella redazione del piano, la giunta regionale fissa un termine al consorzio stesso per provvedere, scaduto il quale nomina un commissario per i necessari adempimenti.

Analogamente si provvede nel caso in cui la giunta regionale, ritenendo necessario l'aggiornamento del piano, abbia invitato il consorzio a provvedervi entro un termine prefissato.

Art. 10.
Spesa per le opere pubbliche di bonifica

La spesa per l'esecuzione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica individuate dal piano generale di bonifica è a carico della Regione.

Gli interventi di cui al comma precedente sono affidati di norma in concessione dalle comunità montane o dai consorzi di comuni territorialmente competenti ai consorzi di bonifica integrale.

Le somme relative all'intervento assegnato in concessione sono così erogate:

a) un acconto del quaranta per cento ad intervenuta approvazione del progetto;

b) altro acconto del cinquanta per cento in corso d'opera, quando i lavori o le forniture hanno raggiunto il quaranta per cento dell'ammontare dell'intervento concesso;

c) il saldo ad approvazione degli atti di collaudo.

La ripartizione fra gli enti delegati delle somme relative all'esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, avviene a norma dell'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche e le espropriazioni per pubblica utilità degli immobili a tale fine necessari si applicano le norme vigenti in materia.

In caso di mancata costituzione dei consorzi nei comprensori di bonifica integrale classificati, le comunità montane ed i consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura provvedono ad eseguire e mantenere in esercizio le opere pubbliche di bonifica direttamente o mediante concessione a comuni e ad altri enti pubblici.

Successivamente alla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica prevista dal successivo art. 11, la Regione può ulteriormente intervenire nelle spese solo per le opere di ricostruzione degli impianti meccanici necessari per l'irrigazione dei terreni.

Art. 11.

Ultimazione della bonifica

Il presidente della giunta regionale dichiara ultimata la bonifica in tutto o in parte purchè, in quest'ultimo caso, i lotti siano utilmente funzionali. Dalla data del relativo decreto le opere si intendono consegnate al consorzio di bonifica integrale.

Art. 12.

Obblighi dei proprietari consorziati

I proprietari consorziati hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scolo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica.

Le opere di interesse privato di cui al comma precedente sono individuate dal piano generale di bonifica di cui all'art. 9.

Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari consorziati possono ottenere prioritariamente i contributi previsti dalle leggi regionali in materia di miglioramento fondiario.

Art. 13.

Interventi sostitutivi per inadempienza dei proprietari consorziati

Il consorzio di bonifica integrale, qualora i proprietari consorziati omettano di eseguire lavori di loro spettanza ai sensi del precedente art. 12, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, alla esecuzione d'ufficio in nome e per conto degli interessati stessi.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari consorziati, la comunità montana od il consorzio di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competente per territorio, su richiesta del consorzio di bonifica, può autorizzare il consorzio stesso ad eseguire d'ufficio le opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue.

Il consorzio di bonifica provvede al riparto della spesa fra i proprietari interessati, in ragione del beneficio conseguito. Il relativo credito del consorzio è equiparato, a tutti gli effetti, agli oneri di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

Oneri a carico dei proprietari consorziati

I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, compresi gli enti pubblici per i beni di loro appartenenza, sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e di funzionamento dei consorzi di bonifica integrale.

La ripartizione della quota di spesa è effettuata dal consorzio in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presunti del beneficio conseguibile e in via definitiva, con eventuali conguagli, in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile a seguito della dichiarazione di ultimazione dell'ultimo lotto di bonifica ai sensi dell'art. 11.

I contributi dei proprietari di cui al primo comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte erarali, prendendo grado immediatamente dopo tali imposte.

I consorzi provvedono alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui proprietari con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

Art. 15.

Piano di riparto delle spese

I consorzi di bonifica integrale provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente art. 14.

La deliberazione consortile di approvazione del piano di riparto della spesa sia provvisoria sia definitiva, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 novembre 1979, n. 41, deve essere pubblicata a cura del consorzio all'albo pretorio dei comuni interessati territorialmente per trenta giorni consecutivi.

Contro la deliberazione di cui al comma precedente può essere presentato ricorso al presidente della giunta regionale entro i venti giorni successivi all'avvenuta pubblicazione.

Art. 16.

Concorso nelle spese consortili

La Regione, in considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica integrale e della opportunità di contenere entro i limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, può concorrere fino al sessanta per cento del maggiore onere derivante a carico dei proprietari consorziati a seguito di ciascun futuro aggiornamento della quota di spesa dovuta ai sensi del precedente art. 14.

I contributi sono corrisposti complessivamente al consorzio di bonifica interessato che emetterà i relativi ruoli tenuto conto del contributo regionale a vantaggio di ciascun proprietario consorziato.

La giunta regionale concede i contributi di cui al presente articolo nel corso dell'anno finanziario successivo a quello per il quale il consorzio di bonifica approva l'aggiornamento dell'onere dovuto dai proprietari consorziati.

Art. 17.

Rinvio

In materia di bonifica integrale prova ancora applicazione il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni fatta eccezione per le disposizioni espressamente sostituite dal successivo art. 18 e per quelle altre in contrasto con la presente legge.

Art. 18.

Sostituzione di norme

Le disposizioni della presente legge sostituiscono:

a) gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 primo comma, 18, 19, 20, 21, 38, 41 primo comma, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, primo comma, 63, 64, 65, 66, 68, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;

b) ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 19.

Modifica alla legge regionale 20 novembre 1979, n. 41

Nella legge regionale 20 novembre 1979, n. 41, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente art. 10-*bis*:

« Art. 10-*bis* - *Vigilanza*. — La vigilanza sui consorzi di bonifica integrale è esercitata dalla giunta regionale.

Fra le funzioni di vigilanza sono comprese in particolare:

a) le ispezioni periodiche sui sistemi di contabilizzazione adottati, la tenuta dei catasti e in generale il buon andamento della gestione tecnica e amministrativa;

b) la verifica sullo stato di manutenzione delle opere, la bontà e stabilità degli impianti ».

Art. 20.

Comprensori di bonifica integrale ed interregionale

Qualora gli atti di cui alla presente legge interessino il territorio di altra Regione si applicano le disposizioni dell'articolo 73, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 21.

Ripianamento delle passività dei consorzi di bonifica integrale

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica integrale, per l'estinzione delle passività risultanti a loro carico alla data del 31 dicembre 1982.

Art. 22.

Norme finanziarie

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di cui all'art. 10 della presente legge, la Regione provvede con i fondi iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge, si provvede con gli stanziamenti che saranno iscritti con legge di bilancio, nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali, al cap. 6596 « Contributi ai consorzi di bonifica integrale per concorso sul maggiore onere derivante dall'aggiornamento della quota di contribuenza a carico dei proprietari consorziati », per memoria.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 21 della presente legge si provvede mediante utilizzo, in termini di competenza, di quota pari a L. 400.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, del capitolo 6597 « Contributi ai consorzi di bonifica integrale per la estinzione delle passività in essere alla data del 31 dicembre 1982 » con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza.

Per eventuali ulteriori oneri si potrà provvedere con leggi di bilancio.

Art. 23.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 gennaio 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1984, n. 7.

Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 7 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, anche per una più efficace tutela della fauna, disciplina l'attività di tassidermia e di imbalsamazione. Le relative funzioni sono delegate alle province.

Art. 2.

Le attività di tassidermia e di imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione cui provvede la provincia, previo parere favorevole della commissione indicata all'art. 3. Sono esentati dall'autorizzazione gli enti e le istituzioni pubbliche quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini.

Art. 3.

La provincia nomina, all'interno del comitato tecnico consultivo provinciale, di cui all'art. 5 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, una commissione per la tassidermia e l'imbalsamazione composta dal presidente della giunta provinciale, o per sua delega da un consigliere provinciale, che la presiede, e da otto componenti, ciascuno in rappresentanza delle categorie indicate alle lettere da *b*) ad *i*) dello stesso art. 5, secondo comma; la commissione è integrata da un laureato in scienze naturali o biologiche particolarmente esperto nella fauna locale e nei problemi della tassidermia e dell'imbalsamazione.

La commissione, prima di esprimere il proprio parere sulla autorizzazione di cui all'art. 2, deve accertare con apposito esame che il richiedente possegga una adeguata conoscenza faunistica e sia esperto delle tecniche della tassidermia e dell'imbalsamazione ed in particolare delle sostanze impiegate in tassidermia, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, può emanare direttive vincolanti per gli enti delegati in ordine alla disciplina delle prove di esame di cui al comma precedente.

A tutti i componenti la commissione per la tassidermia e la imbalsamazione si applica l'art. 32, ultimo comma, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19.

Art. 4.

E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purchè catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna indigena che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;

b) alla fauna esotica, purchè l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei Paesi d'origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia;

c) alla fauna domestica.

E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentita l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando una autorizzazione sia richiesta.

Art. 5.

Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'ammministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare; deve inoltre indicare le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

Art. 6.

Il tassidermista od imbalsamatore nel caso gli pervengano esemplari appartenenti a specie delle quali è vietata la caccia o per i quali ritenga che la loro detenzione costituisca violazione di norme venatorie o di altra natura, deve darne immediata notizia alla provincia, indicando le generalità del cliente o le diverse circostanze nelle quali sia venuto in possesso dell'animale.

Gli esemplari di cui al comma precedente devono essere messi a disposizione della competente autorità venatoria provinciale, la quale provvederà, in base alla vigente normativa per la destinazione della fauna, viva o morta, illegittimamente abbattuta o catturata.

Art. 7.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge praticano la tassidermia o l'imbalsamazione sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2 e devono sospendere

da tale data ogni ulteriore atto di tassidermia o di imbalsamazione, fino al rilascio dell'autorizzazione.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione l'interessato deve indicare tutti gli animali vivi, morti, ancora da preparare o già preparati, a qualsiasi titolo detenuti.

L'indicazione di cui al comma precedente sostituisce l'obbligo previsto dall'art. 9 della presente legge qualora la richiesta di autorizzazione sia stata presentata nello stesso termine indicato in tale articolo.

Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati dopo l'entrata in vigore della presente legge una etichetta fissata all'animale stesso contenente la dicitura « Provincia di . . . », le proprie generalità, il numero della autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro di cui all'art. 5.

Art. 8.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è sospesa a tempo indeterminato nel caso che l'imbalsamatore o il tassidermista non ottemperi alle disposizioni della presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione stessa ed è revocata nel caso di più violazioni della stessa disposizione o prescrizione.

Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire agli incaricati per la osservanza della presente legge l'ispezione nei locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati o da preparare.

Art. 9.

Coloro che detengano a qualsiasi titolo animali imbalsamati debbono fornire l'elenco dettagliato alla provincia, con lettera raccomandata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000 e la esclusione della possibilità di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, per chi esercita la tassidermia o l'imbalsamazione senza la precitata autorizzazione;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000 per l'imbalsamazione di ogni esemplare diverso da quelli per i quali l'art. 4 consente l'imbalsazione;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 20.000 a L. 200.000 per irregolarità nella tenuta del registro di cui all'art. 5;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 40.000 a L. 400.000 per inosservanza dell'obbligo di notizia previsto dall'art. 6;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata apposizione dell'etichetta di cui all'art. 7, quarto comma, o per difformità della stessa rispetto alle indicazioni dal medesimo articolo previste;

f) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L. 600.000 per il rifiuto all'ispezione di cui all'art. 8, secondo comma;

g) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata presentazione nei termini dell'elenco di cui all'art. 9.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma precedente si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

Art. 11.

Ferma restando la competenza della provincia a norma dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, e dei soggetti indicati all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la vigilanza per l'osservanza della presente legge è affidata anche ai soggetti indicati all'art. 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Qualora sia contestata una violazione da soggetti non inquadrabili nell'ordinamento della provincia, per il seguito del procedimento sanzionatorio e per la destinazione delle relative somme si fa riferimento alla provincia competente per territorio.

Art. 12.

Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni previste agli articoli 35, 36, 38 e 39 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19.

Per il finanziamento delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si applica l'art. 16, lettera *b*), della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 gennaio 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. 8.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 1982, n. 43: « Istituzione del Parco fluviale della Magra ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 43, sono apportate le modifiche ed integrazioni contenute negli articoli successivi.

Art. 2.

La delimitazione territoriale del Parco fluviale è modificata come risulta dall'allegata planimetria in scala 1:25.000 che sostituisce, come parte integrante della presente legge, quelle di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 43.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 9 sono modificate come segue:

il n. 5 della lettera *d*) del primo comma è così sostituito:

« 5) quelli indispensabili per la manutenzione di impianti e di infrastrutture pubbliche esistenti, per la prevenzione di dissesti idrogeologici e per la bonifica dei suoli nonché per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, sempre che tali opere siano compatibili con le finalità della presente legge e ne favoriscano il raggiungimento »;

la lettera *f*) dello stesso comma è così sostituita:

« *f*) manomissione ed alterazione delle bellezze naturali; in particolare è vietato:

1) abbandonare rifiuti;

2) danneggiare ed asportare la flora delle zone umide;

3) disturbare animali selvatici, asportare o distruggere i loro nidi o distruggere le loro tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa;

4) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalle leggi regionali 7 gennaio 1980, n. 6 e 30 dicembre 1982, n. 52 »;

il secondo comma è così sostituito:

« Nelle aree individuate quali "zone a vegetazione naturale" dal piano territoriale del Parco continuano ad applicarsi i divieti indicati alla lettera *f*) del comma precedente ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

« La violazione dei limiti e dei divieti previsti all'art. 9 e diversi da quelli in materia urbanistico-edilizia comporta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal consorzio nonché l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per ogni discarica effettuata, aumentata di un'ulteriore somma da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale scaricato;

b) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per ciascuna escavazione e per ciascun prelievo di inerti, aumentata di un'ulteriore somma da L. 200.000 a L. 2.000.000 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di materiale prelevato;

c) da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 per ogni ara di terreno interessato all'apertura o all'ampliamento di cava, aumentata di un'ulteriore somma da L. 200.000 a L. 2.000.000 per ogni metro cubo di materiale prelevato;

d) da L. 20.000 a L. 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

e) da L. 15.000 a L. 150.000 per l'asportazione od il danneggiamento della flora delle zone umide;

f) da L. 20.000 a L. 200.000 per il disturbo di animali selvatici, per la raccolta o la distruzione dei relativi nidi e tane, per il danneggiamento o la distruzione del relativo ambiente;

g) da L. 20.000 a L. 200.000 per il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade carrozzabili ».

Il secondo comma dell'art. 19 è abrogato.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 24 è integrato come segue:

« cap. 2530 « Contributo per le spese di gestione del consorzio per la gestione del Parco fluviale del bacino della Magra », per memoria;

cap. 2535 « Contributo per interventi connessi alla tutela ed alla fruizione dell'ambiente nonché alle condizioni di vita delle popolazioni locali nel Parco fluviale del bacino della Magra », per memoria.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 gennaio 1984

MAGNANI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. 9.
Norme per la protezione della flora spontanea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione con la presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, dello statuto, dagli articoli 66 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.

Art. 2.

E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, la asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti, da considerarsi molto rare in Liguria elencate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 3.

Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette a progressiva rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella *C*) allegata alla presente legge è consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura.

Gruppi e comitive organizzate composte di oltre dieci persone non possono complessivamente raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.

Art. 4.

E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, salvo che si tratti di attività colturali.

La raccolta delle specie elencate nella tabella *C* allegata alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante, d'estrarre o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.

Art. 5.

Gli elenchi di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge possono essere modificati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 6.

E' vietato il commercio, tanto allo stato fresco quanto allo stato secco, delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 7.

E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, la asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto), elencate nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 8.

Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate a norma dell'art. 1 della legge regionale 1° aprile 1982, numero 18.

La raccolta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio, previo parere favorevole dell'ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta.

Non è considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita nell'elenco approvato con regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 o, per quelle che saranno individuate piante officinali, nella quantità che verrà contestualmente stabilita.

I richiedenti indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza.

E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui al primo comma del presente articolo.

Resta comunque fermo il disposto del successivo art. 6 per le piante officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 9.

La raccolta e/o l'asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui alle tabelle *A* e *B* nonché di quantità eccedenti quelle indicate all'art. 3 della presente legge, con o senza fiori e/o parti sotterranee, può essere consentita per scopi scientifici, didattici o farmaceutici previa autorizzazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato e fermo restando il regime dominicale dei beni stessi.

L'autorizzazione è personale e a termine e deve precisare la località, lo scopo della raccolta, la specie, il numero approssimativo di esemplari da raccogliere o da asportare.

Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sè l'autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione e di trasporto fino al luogo di destinazione nonché ad esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 10.

Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla presente legge provenienti da giardini, vivai, serre e colture floricole in genere.

Le piante non spontanee di cui al precedente comma, i loro fiori e parti sotterranee, se poste in commercio, devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Chiunque coltiva a fini commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della presente legge, deve darne comunicazione scritta al sindaco ed al presidente della comunità montana o del consorzio dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.

Art. 11.

Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso scuole, uffici, enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune.

Art. 12.

Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 13 si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

All'accertamento ed alla sanzione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, nonché il Corpo forestale dello Stato.

Art. 13.

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 5.000 a L. 50.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, sesto comma;

b) da L. 10.000 a L. 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7;

c) da L. 15.000 a L. 150.000 per chi non provvede alla comunicazione di cui all'art. 10, terzo comma;

d) da L. 20.000 a L. 200.000 per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'art. 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo;

e) da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma;

f) da L. 70.000 a L. 700.000 per irregolarità nell'esercizio delle attività autorizzate a norma dell'art. 9.

Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma, lettere *b*), *d*) ed *e*).

Art. 14.

Sono abrogati, limitatamente al territorio della regione Liguria, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931, n. 99 e gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 19 dicembre 1931, numero 1793.

Art. 15.

Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si applica l'art. 16, lettera *b*), della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

Art. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo in termini di competenza, di quota pari a L. 40.000.000, facente parte dello stanziamento destinato al finanziamento del disegno di legge « Istituzione del fondo di garanzia per il credito agrario » ed iscritto al cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, del cap. 2400 « Spese destinate agli interventi di tutela della flora spontanea » con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 gennaio 1984

MAGNANI

(*Omissis*).

(1440)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1984, n. **9**.

Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 9 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6 della egge regionale 9 dicembre 1977, numero 72, è approvato il « Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro », strumento operativo del programma regionale di sviluppo approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11.

L'allegato 1 ha efficacia ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Il progetto ha, altresì, forza di legge per quanto concerne le priorità in esso stabilite.

Gli allegati 2, 3, 4 hanno valore programmatico e possono essere modificati con atto amministrativo dal consiglio regionale.

La giunta regionale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato di attuazione del presente progetto.

Art. 2.

Gli interventi previsti dal progetto sono regolati dalle leggi regionali vigenti e dalle norme di cui ai successivi titoli II, III, VI, V, VI, VII e VIII.

Titolo II

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE

Art. 3.

Fondo straordinario per lo sviluppo e la promozione economica

Nell'ambito delle competenze regionali è istituito un fondo straordinario per lo sviluppo e la promozione economica dotato di uno stanziamento di lire 14 miliardi.

Il fondo, di cui al primo comma, opera, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1983, n. 43, presso la Veneto sviluppo S.p.a. che ne disporrà in conformità con il proprio statuto e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia.

Il fondo è destinato ai seguenti interventi:

a) informazione e diffusione della tecnologia applicata nei diversi comparti produttivi esplicata dal costituendo CETEV S.p.a. (Centro tecnologico veneto);

b) costituzione e incremento dei fondi di garanzia dei consorzi fidi che attuino operazioni di investimento e assistenza finanziaria alle operazioni di leasing;

c) costituzione di un fondo di rotazione per anticipazione su singole attività promozionali finalizzate alla commercializzazione e su singole iniziative per l'applicazione di procedimenti tecnologici avanzati.

Art. 4.

Assistenza tecnologica attraverso l'attività del CETEV S.p.a.

Per l'iniziativa di cui al punto a) del precedente art. 3 a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 3 è assegnata alla Veneto sviluppo S.p.a. la somma di lire 3 miliardi, al fine di accelerare l'ammodernamento tecnologico delle strutture produttive, nonché di promuovere e sostenere il trasferimento di tecnologia, sotto forma di informazione e assistenza alle piccole e medie imprese del settore secondario operanti nella Regione.

La Veneto sviluppo S.p.a. partecipa alla costituzione del CETEV S.p.a., Centro tecnologico veneto, e concorre a finanziare l'attività e le iniziative del CETEV S.p.a. per le finalità di cui sopra.

La giunta regionale promuove la costituzione del CETEV S.p.a. e definisce i criteri e le modalità di gestione, da parte della Veneto sviluppo S.p.a., della somma assegnata.

Art. 5.

Concorso alla formazione di fondi di garanzia dei consorzi fidi e assistenza finanziaria nel settore del leasing

Per le iniziative di cui al punto b) del precedente art. 3 e in attuazione del secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 3 sono assegnate alla Veneto sviluppo S.p.a., allo scopo di fornire assistenza finanziaria alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi operanti nel Veneto che promuovano operazioni di investimento e/o forniscano assistenza finanziaria alle operazioni di leasing, le seguenti somme:

lire 5 miliardi per interventi a favore di piccole e medie imprese industriali;

lire 2 miliardi per interventi a favore di imprese artigiane.

Art. 6.

Fondo di rotazione per attività promozionali nel settore della commercializzazione e per l'applicazione di procedimenti tecnologici avanzati.

Per le iniziative di cui al punto c) del precedente art. 3 a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 3 è assegnata alla Veneto sviluppo S.p.a. la somma di lire 4 miliardi, al fine di costituire un fondo di rotazione per la promozione della commercializzazione e per l'applicazione di procedimenti tecnologici avanzati.

Le iniziative ammissibili al finanziamento del fondo possono riguardare progetti predisposti da piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge 21 maggio 1981, n. 240, operanti sul territorio regionale in forma singola o associata.

Le iniziative di cui al comma precedente devono essere inquadrabili in progetti e programmi con oggetto specifico e ben individuabile e devono essere proposte da soggetti dotati di capacità tecniche, organizzative e commerciali adeguate.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità e i criteri di impiego da parte della Veneto sviluppo S.p.a. del fondo di rotazione nel rispetto della vigente normativa statale.

Art. 7.

Autorizzazione di spesa

All'onere complessivamente derivante dalla realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, previsto in lire 14 miliardi per l'anno 1984, si farà fronte con la istituzione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio 1984 dotato dello stanziamento di lire 14 miliardi e la riduzione di lire 14 miliardi del fondo globale di cui al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984, in corrispondenza della partita n. 2 «Progetto per il settore secondario».

La gestione del fondo da parte della Veneto sviluppo S.p.a. avverrà, nell'ambito della normativa regionale in materia di contabilità e di responsabilità nonché delle disposizioni vigenti riguardanti le forme di controllo per gli impieghi di pubblico denaro, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 95/*bis* della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (Forme speciali di accreditamento di fondi a organi esterni alla Regione).

La Veneto sviluppo S.p.a. è tenuta a presentare, in sede di bilancio consuntivo, al consiglio regionale una relazione illustrativa della propria attività nel campo di intervento di cui al presente titolo.

Titolo III

INTERVENTI IN FAVORE DELLE COOPERATIVE GIOVANILI E TRA LAVORATORI DELLE AZIENDE IN CRISI

Art. 8.

Requisiti

La giunta regionale, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4 dello statuto regionale e allo scopo di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, è autorizzata a intervenire a sostegno di cooperative costituite tra lavoratori per lo svolgimento di attività produttive di beni e di servizi, e di attività sociali e culturali, con le forme e le modalità previste dalla presente legge.

Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite per il tramite dalla finanziaria regionale Veneto sviluppo S.p.a. alla quale è affidata la funzione istruttoria e presso la quale è disposto l'accreditamento di un apposito fondo di gestione secondo le modalità di cui all'art. 95/*bis* della legge regionale numero 72/1977 come modificata dalla legge regionale n. 43/1982 e del relativo regolamento di attuazione e secondo le direttive della giunta regionale.

Possono usufruire dei benefici e degli interventi previsti dalla presente legge le società cooperative:

che siano state costituite dopo il 1° gennaio 1978 per il 75 per cento da lavoratori in cerca di prima occupazione, ovvero da lavoratori in mobilità da aziende in crisi, per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa, oppure disoccupati, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

costituite per lo svolgimento di attività di rilevanza e utilità sociale, che si trovino per motivi di ordine finanziario-creditizio in condizioni di difficoltà tali da minacciare le capacità operative e i livelli occupazionali acquisiti.

Gli interventi della Regione sono rivolti alla concessione di contributi in conto capitale per le spese di cui al successivo art. 10.

I contributi sono disposti sulla base di programmi di sviluppo e di investimento.

Art. 9.

Programmi di sviluppo e di investimento

I programmi di sviluppo e di investimento di cui all'art. 8, ultimo comma, comprendono l'attività di studio e di progettazione, l'acquisto di stabilimenti, di attrezzature, impianti e macchinari necessari all'attività produttiva.

Per le imprese di trasformazione può essere compreso anche l'acquisto di scorte per una quota non superiore al 30 per cento della spesa prevista nei programmi di investimento.

L'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), l'Azienda regionale delle foreste (ARF), la Finanziaria regionale «Veneto sviluppo S.p.a», l'IRSEV, nei rispettivi ambiti di competenza, prestano alle cooperative la necessaria assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione dei programmi di investimento, nonché l'assistenza relativa alla presentazione delle domande di contributo e all'accesso di tutte le forme di credito.

La giunta regionale concorre alle relative spese sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli enti predetti nei limiti delle disponibilità di stanziamento del cap. 7010 del bilancio regionale.

Art. 10.

Modalità per la concessione di erogazione dei contributi

La giunta regionale sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, sentito il parere della consulta per la cooperazione, istituita con legge regionale 7 settembre 1979, nu-

mero 74, con l'inclusione di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale, determina ogni anno i criteri generali e le direttive per la concessione e l'erogazione dei contributi.

L'entità del contributo in conto capitale non può superare l'importo di lire 10 milioni per ogni posto di lavoro previsto dalla cooperativa nel programma di investimento di cui al successivo art. 11.

L'importo complessivo del contributo non può comunque superare il 70 per cento delle spese previste nel programma.

Art. 11.
Domande di contributo

Le domande di contributo sono presentate alla Veneto sviluppo S.p.a. corredate dell'elenco dei soci, dello statuto, del programma di investimento e di una relazione illustrativa contenente:

1) le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali dell'iniziativa;

2) i preventivi finanziari ed economici;

3) gli apporti dei soci sotto forma di capitale sociale sottoscritto nelle cooperative e di prestiti, nonché i mezzi finanziari comunque a disposizione della cooperativa;

4) l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dell'iniziativa.

La Veneto sviluppo S.p.a. istruisce le domande pervenute comunicandone l'esito motivato alla giunta regionale, che provvede ad autorizzarne la erogazione a carico del fondo appositamente accreditato alla Veneto sviluppo S.p.a., nel rispetto dei criteri determinati a norma del precedente art. 10.

Fino a che la Veneto sviluppo S.p.a. non sarà in grado di esercitare le funzioni a essa attribuite dal presente titolo e comunque per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le medesime funzioni sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 12.
Autorizzazione di spesa

Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente titolo previsti in complessive L. 5.000.000.000 di cui L. 3.000.000.000 per l'esercizio 1984 e di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 si farà fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa dotato dei corrispondenti stanziamenti e la riduzione per annue L. 1.000.000.000 del cap. 80210: «Fondo globale spese correnti» (partita n. 8 - Cooperative giovanili) e di L. 2.000.000.000 limitatamente all'esercizio 1984 del cap. 80230 «Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo» (partita n. 2: Progetto per il settore secondario) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 e pluriennale 1984-86.

Titolo IV
INTERVENTI PER AGEVOLARE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NELL'ARTIGIANATO

Art. 13.
Interventi per favorire l'occupazione giovanile

In conformità alle proprie finalità statutarie, la Regione promuove lo sviluppo e il riequilibrio occupazionale e produttivo del Veneto agevolando l'assunzione, da parte delle imprese artigiane, di giovani lavoratori che intendono conseguire una qualificazione professionale attraverso il rapporto di lavoro di apprendistato.

Le finalità di cui al precedente comma, sono perseguite mediante incentivazioni finanziarie straordinarie con le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 14.
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Hanno titolo a beneficiare degli interventi finanziari di cui al presente articolo le imprese artigiane manufatturiere con priorità per quelle operanti:

nelle aree e nei settori definiti dall'allegato 2 della presente legge;

nelle aree definite marginali o di transizione dal programma regionale di sviluppo.

Art. 15.
Determinazione del contributo

Gli interventi finanziari regionali disposti dalla presente legge sono destinati ad agevolare la formazione nei rapporti di apprendistato instaurati dopo la sua entrata in vigore con giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico e siano in cerca di prima occupazione o disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro con impresa diversa.

Per ogni rapporto di lavoro di apprendistato l'intervento finanziario è determinato nella misura di L. 200.000 mensili; esso è ridotto a L. 150.000 e L. 100.000 mensili rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto stesso qualora la sua durata oltre l'anno sia consentita dai contratti collettivi di lavoro stipulati per la categoria. Gli importi predetti sono aumentati del 20 per cento per le attività definite artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e per le imprese operanti in aree definite marginali dal programma regionale di sviluppo.

Le maggiorazioni di contributo di cui al precedente comma non sono cumulabili. Alla stessa impresa, in ogni caso, non possono essere erogati contributi per importo complessivamente superiore a lire un milione al mese.

Non può essere ammessa a contributo l'impresa artigiana che abbia risolto, entro un anno dal riconoscimento della qualifica, rapporti di lavoro con giovani per la cui qualificazione l'impresa stessa aveva beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 16.
Domanda di ammissione a contributo

Per l'ammissione ai contributi regionali le imprese artigiane di cui all'art. 14 devono inoltrare la domanda alla giunta regionale, allegando idonea documentazione attestante:

a) la natura artigiana dell'attività e la data del suo inizio;

b) il regolare avviamento al lavoro degli apprendisti per i quali sono richiesti i contributi finanziari.

Contestualmente alla domanda di contributo o con atto separato, l'impresa deve dichiarare l'impegno di improntare il rapporto di lavoro alle finalità formative di cui al seguente articolo 18 e di osservare le disposizioni di ordine normativo ed economico stabilite dalle leggi e dai contratti o accordi di lavoro di categoria o aziendali con particolare riferimento allo specifico rapporto di apprendistato da agevolare, riconoscendo alla giunta regionale la facoltà di effettuare apposite verifiche e controlli.

Essa è, altresì, impegnata ad aderire alle successive iniziative di cui all'art. 18.

Art. 17.
Erogazione dei contributi

La giunta regionale:

a) delibera l'ammissione ai contributi sulla base degli specifici progetti di formazione professionale di cui al seguente art. 18, dandone notizia alle imprese artigiane interessate;

b) eroga i contributi concessi con periodicità semestrale previo accertamento dell'effettiva continuità del rapporto di lavoro di apprendistato e della regolarità di svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 18.
Attuazione dei corsi di formazione

La giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi fissati dal piano poliennale di formazione professionale, valutate le proposte delle parti sociali, definisce i progetti di formazione professionale che devono essere ispirati a criteri di sperimentazione e di flessibilità.

L'attuazione dei progetti è condizione per l'erogazione del contributo previsto dal presente titolo.

Art. 19.
Convenzioni

La giunta regionale, per l'attuazione dei corsi di formazione di cui al precedente articolo, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e/o consorzi.

Art. 20.

Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1977, n. 31

E' abrogata la legge regionale 8 aprile 1977, n. 31, concernente il riconoscimento delle botteghe-scuola e l'istituzione del titolo di maestro artigiano.

Art. 21.

Autorizzazioni di spesa

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente titolo, determinati in lire 4.450 milioni per l'esercizio finanziario 1984, si fa fronte mediante gli storni di:

lire 450 milioni relativi all'esercizio finanziario 1984, dal cap. 21220 « Contributi alle botteghe-scuola »;

lire 2.000 milioni relativi all'esercizio 1984, dal cap. 21230 « Conferimento »;

e la riduzione di lire 2.000 milioni dal fondo globale di cui al cap. 80230 in corrispondenza della partita n. 2 « Progetto per il settore secondario ».

Per gli esercizi successivi, alla determinazione dello stanziamento provvederà annualmente la legge di bilancio a norma dell'art. 32, primo comma, della legge n. 72 del 1977 di contabilità regionale e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando preliminarmente i fondi attualmente previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza del cap. 21220 sopra richiamato.

Titolo V

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 22.

Finalità

La Regione concede a enti pubblici, loro consorzi, società consortili di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1981, n. 240, a enti e organismi fieristici, consorzi e società consortili tra imprese artigiane e altre imprese nei limiti di 1/3 del totale aventi sede nel Veneto contributi in conto capitale per il finanziamento della spesa necessaria per l'attuazione di iniziative straordinarie nell'ambito del settore secondario, dirette a favorire le seguenti finalità:

a) la predisposizione di aree per la localizzazione di attività produttive che per vincoli urbanistici o per situazioni ambientali e di inquinamento necessitino di trasferimento;

b) l'applicazione di procedimenti tecnologici avanzati nei processi produttivi;

c) la realizzazione di centri per la promozione e/o la commercializzazione di prodotti.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso esclusivamente sulle spese di investimento fisso e, in particolare:

per il punto *a*) per le spese necessarie all'acquisizione di aree e alla realizzazione di opere di urbanizzazione nonché di impianti di disinquinamento;

per il punto *b*) per le spese necessarie all'acquisto e all'installazione di impianti, attrezzature e arredamenti;

per il punto *c*) per le spese necessarie all'acquisizione, alla costruzione, al rinnovo e alla ristrutturazione di immobili, nonché all'acquisto e alla installazione di impianti, attrezzature e arredamenti.

Le province, in quanto destinatarie della delega di cui al successivo art. 24, non possono essere beneficiarie dei contributi o far parte dei consorzi beneficiari dei contributi previsti al primo comma del presente articolo.

Art. 23.

Programmi di finanziamento e domande di contributo

La giunta regionale provvede alla predisposizione e approvazione dei programmi di finanziamento delle iniziative di cui all'art. 22, sulla base delle indicazioni del progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro.

I programmi determinano i settori di intervento, le aree di insediamento delle iniziative, l'ammontare presuntivo dei contributi e le modalità di concessione per ogni settore e area d'intervento.

Il programma di cui al comma precedente è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del programma di cui ai precedenti commi, corredate dei seguenti documenti:

a) limitatamente ai consorzi e alle società consortili, copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto del consorzio o della società consortile.

Lo statuto dovrà stabilire che l'eventuale partecipazione di imprese non artigiane sarà consentita limitatamente a 1/3 delle imprese associate;

b) relazione illustrativa della iniziativa per la quale è richiesto il contributo, indicante in dettaglio la spesa preventivata.

La giunta regionale delibera l'ammissione al contributo, sentita la commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Art. 24.

Delega delle funzioni

La provincia, nel cui territorio ricadono in tutto o prevalentemente le iniziative ammesse a contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, è delegata a erogare i contributi in conto capitale sulla base dei progetti presentati dagli interessati.

Nel provvedimento provinciale col quale viene concesso il contributo sono definiti i termini di tempo entro i quali l'iniziativa, ammessa a contributo, dovrà essere avviata e portata a esecuzione.

L'accreditamento alle province delle somme necessarie viene disposto dalla giunta regionale su richiesta della provincia interessata nei seguenti termini, in relazione al maturarsi delle spese ammesse a contributo;

50 per cento sulla base dell'attestazione resa dal presidente della provincia comprovante l'avvenuto inizio dei lavori;

50 per cento sulla base dell'attestazione resa dal medesimo comprovante l'avvenuta erogazione di almeno 2/3 del primo accreditamento.

Il presidente della provincia, in qualità di funzionario delegato, a norma dell'art. 95-*bis* della legge regionale n. 72/1977 di contabilità regionale, modificata dalla legge regionale numero 43/1982, e del relativo regolamento d'attuazione, eroga i fondi sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

La liquidazione dell'ultima quota di contributo, pari ad almeno il 10 per cento dello stesso, è disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Art. 25.

Condizioni e limiti per la concessione dei contributi

Il contributo in conto capitale è concesso fino a un massimo del 50 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile e può essere differenziato in riferimento alle diverse aree territoriali o ai diversi settori di attività.

Per le singole iniziative il contributo concesso non può superare in ogni caso l'ammontare di L. 1.000.000.000.

Art. 26.

Vigilanza

La vigilanza sulla destinazione dei contributi è svolta dalla provincia alla quale il consorzio o la società consortile beneficiari sono tenuti a fornire la collaborazione necessaria, pena la revoca dell'intero contributo.

La revoca dell'intero contributo è disposta dalla provincia quando non siano rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti dall'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore, quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa, e, comunque, quando risulti accertato che l'iniziativa non sarà attuata, ovvero non sarà attuata secondo il progetto o gli schemi organizzativi e nel rispetto degli obiettivi in vista dei quali il contributo era concesso, salvo il caso in cui la variazione sia stata preventivamente autorizzata.

La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 27.
Autorizzazione di spesa

Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 22 è disposta una autorizzazione complessiva di lire 4.500.000.000 nel biennio 1984-85 di cui L. 2.000.000.000 nel 1984 e L. 2.500.000.000 nel 1985.

Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 22 è disposta una autorizzazione complessiva di lire 4.500.000.000 nel triennio 1984-86 di cui L. 1.500.000.000 nel 1984 e L. 1.000.000.000 nel 1985 e L. 2.000.000.000 nel 1986.

Alla spesa di L. 9.000.000.000 nel triennio 1984-86 l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di due distinti capitoli di spesa dotati dei corrispondenti stanziamenti e la riduzione per pari importo, quanto a complessive lire 9.000.000.000 del fondo globale di cui al cap. 80230, partita n. 2 « Progetto per il settore secondario ».

Titolo VI
INTERVENTI A FAVORE DELL'APPLICAZIONE E SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

Art. 28.
Finalità

In armonia con gli indirizzi del PEN e nell'ambito delle competenze specificatamente attribuite dalle leggi dello Stato, la regione del Veneto favorisce e promuove il contenimento del consumo di energia, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, nonché la razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano altresì, fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti, con particolare riferimento all'utilizzazione del materiale di scarto.

Art. 29.
Progetto energia

Con riferimento al PEN e alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e in armonia con gli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo la Regione coordina gli interventi nel settore energetico sulla base del « Progetto energia ».

Il progetto energia è adottato dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato, di cui al successivo art. 31 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Il progetto energia fissa gli obiettivi generali e settoriali del risparmio energetico, si articola in interventi annuali di attuazione e definisce le direttive e le modalità per:

la revisione della legislazione regionale vigente al fine di adeguarla agli obiettivi del risparmio energetico;

l'integrazione intersettoriale delle azioni pubbliche nel settore e l'indirizzo di quelle private;

il coordinamento delle aziende, dei consorzi e degli enti locali gestori dei servizi tecnologici ed energetici;

la definizione del quadro finanziario degli interventi.

L'intervento annuale di attuazione:

definisce specifici interventi finalizzati allo scopo della presente legge;

è ordinato organicamente per tipi di tecnologie e settori di applicazione e aree territoriali di intervento;

determina gli stanziamenti per ciascun settore di intervento, distribuendone le dotazioni finanziarie in più esercizi finanziari secondo i tempi effettivi di esecuzione delle iniziative programmate;

verifica lo stato d'attuazione degli interventi in campo energetico e gli effetti dei medesimi per settori di attività e tipo di fonte.

L'intervento annuale di attuazione è approvato dalla giunta regionale sulla base del progetto energia.

Art. 30.
Iniziative regionali

Per lo svolgimento della sua azione programmatoria la giunta provvede a:

a) realizzare e aggiornare il censimento delle attuali fonti energetiche regionali;

b) svolgere, in collaborazione con enti e aziende operanti nel settore industriale, con gli enti locali, o altri enti o associazioni operanti nel settore del riscaldamento domestico, del recupero del calore nei processi industriali e di altre forme di risparmio energetico, un'indagine sulla struttura delle utenze attuali e potenziali, nonché individuare i fabbisogni energetici non soddisfatti o solo parzialmente soddisfatti;

c) individuare il potenziale energetico della Regione in tutte le sue forme con particolare riguardo alle fonti rinnovabili;

d) sviluppare, nel quadro della legislazione nazionale del settore energetico, programmi concernenti le tecniche di fabbricazione e di installazione dei dispositivi finalizzati alla climatizzazione-ambienti;

e) analizzare le strutture distributive di risorse energetiche nel Veneto;

f) presentare il bilancio energetico con riguardo particolare alla formazione delle disponibilità interne e al consumo di energia per settori utilizzatori, sia civili che produttivi, in modo tale che risulti evidenziata la situazione regionale nel quadro di quella nazionale.

Per gli adempimenti di cui alla presente legge la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti e organismi pubblici o privati, che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

Art. 31.
Comitato regionale per l'energia

La Regione per le iniziative inerenti al risparmio dell'energia, allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e ai problemi energetici in generale si avvale anche del comitato regionale per l'energia (CRE).

Il CRE promuove, altresì, su iniziativa dei soggetti in esso rappresentanti, le attività di coordinamento e di collegamento dei vari interventi nel campo energetico.

Il CRE è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero dell'industria e un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica;

c) da tre esperti in materia energetica designati dal consiglio regionale scelti tra i docenti universitari, i ricercatori e gli operatori del settore;

d) dal segretario regionale per le attività produttive, settore secondario;

e) da un rappresentante delle province designato dalla URPV;

f) da un rappresentante delle comunità montane designato dall'UNCEM;

g) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;

h) da un rappresentante dell'ENI;

i) da un rappresentante dell'ENEL;

l) da un rappresentante dell'ENEA;

m) da un rappresentante del CISPEL;

n) da quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale;

o) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

p) da tre rappresentanti delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale;

q) da un rappresentante dell'Unione regionale veneta bonifiche;

r) da due rappresentanti delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;

s) da due esperti designati dalla giunta regionale.

I componenti del CRE vengono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione delle categorie e degli enti interessati e rimangono in carica per cinque anni; decadono, in ogni caso, con la decadenza del consiglio regionale e possono essere riconfermati.

Le designazioni di cui al precedente comma devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine e all'insediamento del comitato tenendo conto delle designazioni pervenute.

Per la corresponsione agli aventi diritto dell'indennità per la partecipazione alle sedute del comitato, si applica la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Il presidente del comitato può nominare un vice presidente che presiede il comitato stesso, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 32.
Norma transitoria

Per il 1984, fino all'approvazione del « Progetto energia », è autorizzata l'attuazione di singole iniziative nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico con fondi regionali. A tal fine la giunta regionale presenta proposte di finanziamento di progetti specifici al consiglio regionale che ne disporrà con proprio atto l'approvazione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui al comma precedente, previsti per il 1984 in lire 700 milioni, si farà fronte mediante la riduzione di pari importo del cap. 80230 « Fondo globale per le spese di investimento e sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984 (partita n. 2, Progetto del secondario).

Per gli anni successivi al 1984, il finanziamento dei piani annuali di cui al precedente art. 29 sarà disposto lancio annuale di esercizio e alle sue variazioni a norma dell'art. 32-*bis* della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Titolo VII

MODIFICA E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1981, N. 70

Art. 33.
Concessione di contributi in conto interessi

Per le operazioni di credito di esercizio garantite dalle cooperative artigiane di garanzia alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite massimale di capitale agevolabile di cui all'art. 16 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70, è elevato da lire 5 milioni a lire 15 milioni. A favore delle imprese artigiane operanti nelle aree definite marginali e di transizione dal programma regionale di sviluppo il limite predetto è elevato da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 l'ulteriore spesa di lire 2.700 milioni, alla cui copertura viene provveduto mediante l'utilizzo di quota parte del fondo globale spese d'investimento, partita n. 2 « Progetto per il settore secondario ».

Art. 34.
Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia

Le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70, sono applicabili in deroga a quanto stabilito dalla legge medesima, anche ad altri consorzi regionali tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto, nelle forme e con le modalità stabilite nel presente titolo.

I consorzi regionali, devono essere regolati da statuti conformi alle disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 e associare almeno sette cooperative artigiane di garanzia in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, una per provincia, aventi i requisiti indicati dalla citata legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70.

Art. 35.
Contributo straordinario

Ai consorzi regionali tra cooperative artigiane di garanzia, la giunta regionale può concedere complessivamente un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1984 ai fini della costituzione del patrimonio sociale. Le domande intese a ottenere il contributo di cui al precedente comma devono pervenire al presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla formale costituzione del consorzio, corredate dai seguenti documenti:

copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;

copia del decreto di omologazione degli atti predetti;

attestazione dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

relazione illustrativa dell'attività che il consorzio intende svolgere nell'esercizio in corso.

All'onere di lire 500 milioni derivante dalla presente norma, si provvederà per l'esercizio 1984 mediante lo storno di pari importo dal cap. 21230, concernente il conferimento regionale all'Artigiancassa, e la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa già disposta dall'art. 11, lettera *f*), della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, per lo stesso esercizio.

Titolo VIII

VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 36.
Variazioni di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 37.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 marzo 1984

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1984, n. 10.
Interventi urgenti per la diffusione della cultura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 9 marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto concede per l'anno 1983, agli enti culturali di seguito indicati, un contributo straordinario per la attuazione ed i programmi di particolare rilevanza culturale non finanziabili con i contributi ordinari regionali o dagli enti stessi con proprie risorse:

Fondazione Cini	L. 100.000.000
Ateneo Veneto	» 40.000.000
Istituto Veneto di scienze, lettere e arti .	» 70.000.000
Accademia olimpica di Vicenza . . .	» 50.000.000
Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona	» 20.000.000
Società letteraria di Verona	» 20.000.000
Centro internazionale A. Palladio di Vicenza	» 50.000.000
Fondazione Levi di Venezia	» 30.000.000
Centro storia Università di Padova . .	» 30.000.000
Istituto ricerche storia sociale e religiosa di Vicenza	» 40.000.000
Deputazione storia patria per le Venezie	» 30.000.000
Istituto bellunese di ricerche culturali e sociali	» 40.000.000
Comunità israelitica di Venezia . . .	» 30.000.000
Ente nazionale Francesco Petrarca di Padova	» 20.000.000

Istituto N. Rezzara di Vicenza . . .	L. 60.000.000
Istituto A. Gramsci di Venezia . . .	» 70.000.000
Fondazione A. Zancan di Padova . . .	» 30.000.000
Fondazione Corazzin di Venezia . . .	» 30.000.000
Fondazione Querini Stampalia di Venezia	» 70.000.000
L'Arena di Verona	» 175.000.000
La Fenice di Venezia	» 175.000.000
Teatro sociale di Rovigo	» 50.000.000
Teatro comunale di Treviso	» 50.000.000
Solisti veneti	» 80.000.000
Veneto teatro	» 450.000.000
Comune di Padova per teatro Verdi . .	» 50.000.000
Comune di Vicenza per il festival Mozart	» 50.000.000
Ente autonomo «La Biennale» di Venezia	» 170.000.000
Ente teatro di Treviso per l'Orchestra filarmonica veneta	» 500.000.000
Accademia del Concordi, Rovigo:	
iniziative proprie	» 60.000.000
iniziative terzi	» 40.000.000
Centro culturale «G. Toniolo» di Verona	» 30.000.000
Ente orchestra da camera di Padova . .	» 50.000.000
IRES Veneto	» 20.000.000
Centro «L'uomo e l'ambiente» di Padova	» 40.000.000

Art. 2.

L'erogazione del contributo viene effettuata dalla giunta regionale su presentazione di idonea documentazione delle attività svolte.

L'ente beneficiario deve presentare una relazione particolareggiata dell'impiego del contributo.

Art. 3.

Al fine di incrementare la misura dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 37 del 18 maggio 1979, n. 38 del 18 maggio 1979 e n. 82 del 5 novembre 1979, i relativi stanziamenti del bilancio 1984 sono aumentati come segue:

cap. 70024	in aumento	L. 120.000.000
cap. 70054	in aumento	L. 200.000.000
cap. 70070	in aumento	L. 140.000.000
cap. 70074	in aumento	L. 40.000.000
cap. 70090	in aumento	L. 270.000.000
cap. 70096	in aumento	L. 150.000.000

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a erogare ai destinatari dei contributi di cui ai provvedimenti del consiglio regionale numero 807 del 29 luglio 1983, n. 810 del 29 luglio 1983, n. 804 del 14 luglio 1983 e n. 808 del 29 luglio 1983, adottati rispettivamente ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1979, n. 37, 18 maggio 1979, n. 38, art. 1, lettera *a*), 5 novembre 1979, n. 82, titolo II, 5 novembre 1979, n. 82, titolo I, un ulteriore contributo non inferiore al 10 per cento della somma già erogata e fino a un massimo del 20 per cento.

La giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l'erogazione di contributi anche a enti e associazioni le cui domande, ai fini delle leggi regionali di cui al primo comma, munite della documentazione prescritta, siano state comunque presentate entro il 28 febbraio 1983, derogando alle norme contenute negli articoli 4, 8 e 10 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37 e nell'art. 21 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82.

Dai contributi di cui al presente articolo, sono comunque esclusi i soggetti di cui all'art. 1.

La giunta regionale darà immediata comunicazione alla commissione consiliare competente dell'elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

Il contributo è liquidato dal dipartimento competente su presentazione di idonea documentazione delle attività svolte.

Art. 5.

Alla spesa complessiva di L. 3.740.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1984, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa per gli interventi previsti dall'art. 1, nonché mediante la elevazione degli stanziamenti di spesa di cui ai capitoli indicati nell'art. 3.

A tal fine si provvede mediante l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della legge regionale n. 72/1977, come modificato dalla legge regionale n. 43/1982, degli importi corrispondenti effettivamente accantonati nella partita n. 12 «Nuova disciplina degli interventi regionali nei settori della cultura» del cap. 80210, Fondo globale spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Art. 6.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 marzo 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1984, n. **11**.

Norme per la subdelega alle province delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 9 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono subdelegate alle province le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La subdelega riguarda le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

b) l'apertura di strade e cave;

c) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;

f) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Sono escluse dalla subdelega le funzioni amministrative concernenti l'individuazione delle bellezze naturali di cui alla lettera *a*) dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Sono istituite commissioni consultive provinciali per i beni ambientali, con il compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'amministrazione provinciale nell'esercizio delle funzioni subdelegate.

Le commissioni consultive provinciali per i beni ambientali sono nominate con deliberazione della giunta provinciale e sono composte:

a) dal presidente della giunta provinciale, o da un assessore delegato, che le presiede;

b) da cinque membri, esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, nominati dal consiglio provinciale, con voto limitato a tre;

c) da un funzionaro del dipartimento regionale per la urbanistica e i beni ambientali designato dalla giunta regionale sentito il segretario regionale per il territorio.

Funge da segretario un impiegato nominato dalla giunta provinciale.
Le commissioni durano in carica fino alla sostituzione del consiglio provinciale; i membri possono essere confermati.
La durata in carica delle commissioni è prorogata fino all'avvenuta nomina dei nuovi componenti.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti.
Le commissioni devono essere nominate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le commissioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, continuano a funzionare nell'attuale composizione fino al 31 luglio 1985, e comunque fino alla loro sostituzione. Successivamente a tale data, esse sono nominate con deliberazione della giunta provinciale e sono composte da:

a) il presidente della giunta provinciale, che le presiede;
b) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici;
c) il soprintendente per i beni archeologici;
d) cinque esperti nominati dal consiglio provinciale con voto limitato a tre;
e) il dirigente del dipartimento regionale per l'urbanistica e i beni ambientali, o un funzionario del proprio ufficio, da lui delegato.

Funge da segretario un impiegato nominato dalla giunta provinciale.
Le commissioni durano in carica fino alla scadenza del consiglio provinciale, i membri possono essere confermati.
L'approvazione, la revoca e la modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono adottati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, formulata dopo aver acquisito gli atti trasmessi dalla commissione di cui al primo comma.

Art. 4.

I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni subdelegate di cui alle lettere *b*) e *f*) dell'art. 1 sono adottati dalla giunta provinciale. I restanti provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate con la presente legge sono di competenza del presidente della giunta provinciale.
Nell'esercizio delle funzioni subdelegate, gli organi dell'amministrazione provinciale devono osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento impartiti dalla giunta regionale e le istruzioni e direttive statali comunicate dal presidente della giunta regionale, in qualità di dirigente delle funzioni amministrative regionali delegate.
Le amministrazioni provinciali sono altresì tenute a fornire ogni notizia e informazione relativa alle funzioni subdelegate.
La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni subdelegate.
In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia o di inosservanza delle direttive statali e regionali da parte delle amministrazioni provinciali subdelegate, salvi i provvedimenti sostitutivi di competenza dei comitati regionali di controllo ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, la giunta regionale promuove, previa formale diffida, l'adozione del provvedimento di revoca della subdelega.

Art. 5.

Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni subdelegate la giunta regionale ripartisce tra le amministrazioni provinciali un fondo, la cui entità è stabilita annualmente con la legge di bilancio, tenuto conto del solo costo del personale trasferito.
La Regione provvederà altresì a ripartire fra le amministrazioni provinciali le somme eventualmente assegnate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, fatto salvo il recupero da parte della Regione stessa delle spese rimborsate alle amministrazioni provinciali per il personale trasferito a norma del primo comma.

Art. 6.

Le commissioni consultive di cui all'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41, continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina delle commissioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Gli uffici per i beni ambientali, istituiti dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41, presso gli uffici del genio civile regionale di ciascuna provincia, sono trasferiti alle rispettive amministrazioni provinciali.
Il trasferimento ha effetto, per ciascun ufficio, dalla data di trasmissione degli atti relativi alle funzioni subdelegate.
La giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle province il personale necessario per l'espletamento delle funzioni subdelegate.
Con successiva legge sarà individuato il contingente numerico di personale regionale da trasferire, sarà prevista la conseguente cancellazione dal ruolo regionale e sarà disposto l'inquadramento nel ruolo dell'ente di destinazione.

Art. 8.

E' abrogata la legge regionale 4 agosto 1978, n. 41.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 marzo 1984

BERNINI

(1551)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227